



Per la Pubblicazione
COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8999711

DETERMINAZIONE SINDACALE

N.15 Reg. Sindaco
N.624 Reg. Generale

Oggetto: Concessione Congedo Straordinario al dipendente "Omissis", ai sensi dell'art.42, comma 5 bis del D.Lgs n.151/2001 s.m.i.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di novembre, nella Casa Comunale;

IL SINDACO

Premesso che:

- Con determinazione n.458 R.G. del 3/12/2015 in accoglimento della richiesta prodotta dal Dipendente "Omissis", è stato concesso allo stesso il congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis, del D.Lgs. n.151/2001 di anni 1 (uno) per assistere il proprio figlio convivente, portatore di handicap grave (comma 3 art.3), documento conservato nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196;
- Con Determinazione Sindacale n. 478 R.G. del 21/10/2016, si è preso atto della richiesta di interruzione del periodo di congedo straordinario, concesso al predetto dipendente, come da comunicazione dello stesso, presentata il 17/10/2016 prot. 19571, a decorrere dal 24/10/2016;
- Con determinazione n.356 R.G. del 28/06/2022 in accoglimento della richiesta prodotta dal Dipendente "Omissis", è stato concesso allo stesso il congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis, del D.Lgs. n.151/2001 di gg. 27 dal 04/07/2022 al 30/07/2022 per assistere il proprio figlio convivente, portatore di handicap grave (comma 3 art.3), documento conservato nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196;
- Con determinazione n.392 R.G. del 29/07/2022 in accoglimento della richiesta prodotta dal Dipendente "Omissis", è stato concesso allo stesso il congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis, del D.Lgs. n.151/2001 di gg. 31 dal 01/08/2022 al 31/08/2022 per assistere il proprio figlio convivente, portatore di handicap grave (comma 3 art.3), documento conservato nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196;
- Con determinazione n.456 R.G. del 24/08/2022 in accoglimento della richiesta prodotta dal Dipendente "Omissis", è stato concesso allo stesso il congedo straordinario ai sensi

dell'art.42, comma 5 bis, del D.Lgs. n.151/2001 di gg. 30 dal 01/09/2022 al 30/09/2022 per assistere il proprio figlio convivente, portatore di handicap grave (comma 3 art.3), documento conservato nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196;

- Con determinazione n.523 R.G. del 28/09/2022 in accoglimento della richiesta prodotta dal Dipendente "Omissis", è stato concesso allo stesso il congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis, del D.Lgs. n.151/2001 di gg. 31 dal 01/10/2022 al 31/10/2022 per assistere il proprio figlio convivente, portatore di handicap grave (comma 3 art.3), documento conservato nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196;
- Con determinazione n.566 R.G. del 28/10/2022 in accoglimento della richiesta prodotta dal Dipendente "Omissis", è stato concesso allo stesso il congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis, del D.Lgs. n.151/2001 di gg. 29 dal 02/11/2022 al 30/11/2022 per assistere il proprio figlio convivente, portatore di handicap grave (comma 3 art.3), documento conservato nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196;
- Con nota Prot. n. 15186 del 24/11/2022 il dipendente ha chiesto un ulteriore periodo di congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis del D.Lgs n.151/2001 s.m.i. dal 01/12/2022 al 31/01/2023 per assistere il proprio figlio;

Visti:

- la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:
- il D.Lgs. n.119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art.42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa e non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza della stessa persona a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che, in tal caso, i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza;
- che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art.42, comma 5-ter del D.Lgs. n.151/2001 e s.m.i., un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento
- Che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- che durante la fruizione del periodo di congedo, comma 5- quinquies del già citato art.42, non maturano ferie, tredicesima mensilità indennità di posizione e trattamento di fine rapporto.

Considerato che, tale congedo straordinario, la cui durata massima è di due anni nell'arco della vita lavorativa, può essere fruito anche in modo frazionato;

Esaminata la circolare n.2 del 10/01/2002 dell'INPDAP nella quale viene specificato che la domanda deve essere inoltrata all'Ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto a fruirne entro sessanta giorni dalla richiesta;

Accertato che:

- il Dipendente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- lo stesso in atto gode, giusta determinazione n. 865 R.G. del 27/12/2011, dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall'art.33 comma 3, della legge 104/92 e che durante il godimento del beneficio in esame non potrà beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tale fruizione è incompatibile con i benefici del congedo straordinario in questione, come previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto dover concedere il congedo straordinario di che trattasi per un periodo pari a gg.62 a decorrere (dal 01/12/2022 al 31/01/2023) per assistere il proprio figlio, evidenziando che se, durante tale periodo, venissero meno le condizioni che hanno prodotto il diritto a beneficiare del congedo straordinario, lo stesso verrebbe revocato immediatamente;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di concedere** al dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato "Omissis", il congedo straordinario per gg. sessantadue dal 01/12/2022 al 31/01/2023, ai sensi dell'art.42, comma 5 bis, del D.Lgs. n.151/2001 e s.m.i., per assistere il proprio figlio persona portatore di handicap con situazione di gravità (comma 3 art.3), giusto verbale redatto dall'ASL, conservato nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196;
2. **Di fare obbligo** al predetto dipendente di comunicare tempestivamente all'Ufficio del personale di questo Ente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni in questione;
3. **Di dare atto che:**
 - Ai sensi del comma 5, quinquies dell'art.42 del D.Lgs, n.151/2001 e s.m.i....."*I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto..... Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati....."*
 - per il periodo del congedo straordinario non verrà corrisposta l'indennità di posizione;
 - Durante il periodo di congedo straordinario sono sospesi i permessi concessi ai sensi dell'art.33, comma 3 della L.104/92 concessi con determinazione N.865/2011;
4. **Di dare incarico** all'ufficio di Segreteria di provvedere a quanto necessario per la notifica del presente atto all'interessato e di trasmetterne copia all'Ufficio paghe, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio del personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente.

5. Di dare atto che:

- La presente determinazione non viene trasmesso all'Ufficio Economico finanziario per l'apposizione del visto in quanto non necessita di alcun impegno di spesa;
- Ai fini della pubblicazione all'albo on line, che il presente verrà pubblicato privo dei dati personali onde tutelare la privacy del Dipendente in oggetto a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.

Il Sindaco

On.le Salvatore Geraci



SALVATORE
GERACI
COMUNE DI
CERDA
SINDACO
28.11.2022
16:06:28
GMT+00:00